Art. 260 Opposizione

1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata.

2 L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente. La convalida del divieto nei confronti dell'opponente si propone mediante azione.
